

STATUTO

**ARESS FABIOLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA PIAZZA
DELLE TERME 16/A

Numero REA: PA - 428552

Codice fiscale: 96008680827

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Cooperativa Sociale	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Termini Imerese (PA), la Società cooperativa	
	sociale denominata "ARESS FABIOLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS ETS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	L'Organo Amministrativo con propria decisione potrà	
	istituire e sopprimere, filiali, succursali, agenzie e	
	uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.	
	Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello indicato nello statuto, nonché	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, ed	
	all'organo amministrativo il trasferimento dell'indirizzo	
	sociale nell'ambito dello stesso Comune.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la	
	gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione	
	in partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce ad	

	una delle organizzazioni previste dalla legge.	
	La cooperativa si prefigge di operare nell'ambito delle	
	cooperative a mutualità prevalente e a tal uopo:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 4 (Oggetto)	
	La Cooperativa si prefigge relativamente ai disabili di ambo	
	i sessi e senza limite di età (disabili fisici con	
	menomazioni non temporanee), anziani non autosufficienti in	
	condizione di disagio economico, minori abbandonati, orfani	
	od in situazioni di disattamento o devianza, i seguenti	
	scopi:	

	a) contribuire alla riabilitazione domiciliare e	
	ambulatoriale, teleriabilitazione, telemedicina, assistenza	
	e riabilitazione post covid; assistenza domiciliare	
	integrata (ADI);	
	b) istituire servizi di riabilitazione e assistenza medica	
	generica, infermieristica e igienico personale sia	
	domiciliare che ambulatoriale e, sia presso istituti e	
	plessi scolastici privati e pubblici, servizi di assistenza	
	sociale, di segretariato sociale;	
	- istituire servizi di medicina sociale, medicina preventiva	
	ed educazione sanitaria;	
	- prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	(fisico, psichico e sensoriale) promuovendo lo sviluppo e la	
	riqualificazione dei servizi, prestazioni e ricerche rivolti	
	a rimuovere le condizioni che determinano disabilità	
	mediante interventi socio-psico-sanitari domiciliari di cui	
	alla Legge della Regione Siciliana n. 68/1981;	
	- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per i	
	portatori di handicap, minori ed anziani e, in particolare:	
	creare, dirigere e gestire strutture residenziali per	
	portatori di handicap, minori ed anziani, centri di recupero	
	e riabilitazione, centri di incontro, centri ludico	
	ricreativi, centri socio ricreativi, centri ludico sportivi,	

	case albergo, comunità alloggio, case famiglia, gruppo	
	appartamento, centri sociali e diurni; creare, dirigere e	
	gestire servizi domiciliari per portatori di handicap,	
	minori ed anziani atti a prevenire e rimuovere situazioni di	
	bisogno cercando di favorire il mantenimento e/o il	
	reinserimento di dette persone nel proprio nucleo familiare	
	e sociale e, comunque, nel normale ambiente di vita;	
	progettare e gestire strutture residenziali e/o	
	semiresidenziali destinate a migliorare le condizioni di	
	vita delle persone disabili e/o anziane, quali a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: Residenza Sanitaria	
	Assistita (RSA), Comunità Terapeutica Assistita (CTA), case	
	di riposo, strutture per la lungodegenza e/o	
	lungoassistenza, strutture per l'assistenza e cura dei	
	malati di Alzheimer; centri diurni e residenziali per	
	l'autismo; centri per l'assistenza e cura dei malati di SLA,	
	comunità alloggio per minori, adolescenti, giovani con	
	disturbi della personalità; creare , dirigere e gestire	
	centri poliambulatoriali: diagnostica, riabilitazione	
	polmonare e cardiologica; agire per la prevenzione delle	
	tossicodipendenze attraverso l'organizzazione di corsi,	
	convegni, seminari, progetti di prevenzione primaria e	
	secondaria rivolte a minori, giovani ed adulti sia in ambito	
	scolastico che in qualsiasi altro luogo ove è possibile	
	raggiungere i giovani più facilmente; agire per l'assistenza	

	ed il recupero dei tossicodipendenti anche in collaborazione	
	con le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la	
	creazione e/o la gestione di centri di assistenza	
	socio-psico-sanitaria, comunità terapeutiche, comunità di	
	incontro, comunità di lavoro artigianale; istituire e/o	
	gestire scuole materne, elementari ed asili nido, per la	
	cura l'educazione e lo sviluppo della personalità dei	
	minori; istituire e gestire qualsiasi tipo di intervento	
	educativo, sociale, riabilitativo, ricreativo, ludico,	
	aggregativo in grado di rispondere alle esigenze di crescita	
	ed allo sviluppo armonico dei minori e dei giovani, specie	
	se in condizione di deprivazione e/o a rischio di esclusione	
	sociale; promuovere e realizzare progetti di assistenza	
	socio educativa territoriale; promuovere e realizzare	
	interventi sociali volti a sostenere le famiglie; promuovere	
	interventi per minori nell'ambito dei rapporti con	
	l'autorità giudiziaria e con i servizi territoriali	
	competenti; ideare ed eseguire, anche in collaborazione con	
	enti pubblici e privati;	
	e) promuovere e gestire su tutto il territorio regionale e	
	nazionale attività legate al Servizio Civile Universale di	
	cui al D. Lgs. 40/2017;	
	d) diffondere la rieducazione equestre mediante la	
	realizzazione di progetti di interventi assistiti con gli	
	animali (IAA), attività di pre-sport equestre, onoterapia;	

	contribuire alla diffusione degli sport equestri, delle	
	attività polisportive per normodotati e per i portatori di	
	handicap, organizzare gare di ogni tipo, centri di	
	avviamento allo sport e corsi di formazione professionale,	
	nei confronti di soggetti svantaggiati;	
	e) organizzare e promuovere attività umanitarie, di sostegno	
	e solidarietà, di sviluppo umano e di cooperazione	
	internazionale in collaborazione con enti pubblici e	
	privati, organismi ed Associazioni; promuovere servizi	
	culturali, ricreativi, naturalistici e sportivi a valenza	
	sociale, nei confronti di soggetti svantaggiati;	
	g) promuovere percorsi di informazione culturale finalizzata	
	alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della	
	condizione giovanile, del disagio della devianza e di ogni	
	altra forma di emarginazione sociale, ai fini di una	
	incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga	
	l'intera comunità;	
	h) realizzare attività culturali di valore sociale	
	(incontri, dibattiti, laboratori), nei confronti di soggetti	
	svantaggiati;	
	i) espletare attività di utilità sociale rivolgendosi anche	
	a quei soggetti, in particolare minori e giovani, che si	
	trovano in disagiate condizioni economiche e familiari;	
	j) espletare attività residenziali e/o semiresidenziali a	
	favore di profughi ed immigrati non abbienti;	

	La Cooperativa accessoriamente alle attività sopra elencate,	
	potrà, utilizzando personale specializzato, organizzare	
	corsi di formazione professionale per personale sanitario e	
	socio assistenziale che opera nell'ambito delle patologie	
	riferite alle demenze senili e/o alle patologie	
	degenerative; programmare, ideare e gestire corsi di	
	Operatori Socio Assistenziali (OSA) e di Operatori Socio	
	Sanitari (OSS); progettare e realizzare attività di	
	formazione professionale per le fasce deboli del mercato del	
	lavoro, riferite principalmente ad inoccupati, donne,	
	giovani adulti e disabili, con titoli di studio deboli o	
	inadeguati alle richieste del mercato e comunque alle	
	categorie di disoccupati od inoccupati di cui al Regolamento	
	CE n.80012008 del 30 giugno 2008 (lettera a, punto 24 e	
	lettera b. punti 1 e 9); progettare e realizzare attività	
	produttive finalizzate all'inserimento lavorativo, anche	
	temporaneo, di persone a rischio di emarginazione, nel	
	settore dell'artigianato, della pesca e dell'agricoltura, in	
	particolare, attraverso la realizzazione di fattorie sociali	
	e di allevamento di animali, asini e cavalli; realizzare	
	attività educative di strada per favorire la socializzazione	
	dei soggetti svantaggiati in generale; progettare e	
	realizzare interventi nei contesti scolastici finalizzati	
	alla lotta contro la dispersione scolastica; ideare, gestire	
	e realizzare centri di ascolto e prima accoglienza per donne	

	vittime di violenza, stalking e mobbing; realizzare attività	
	di trasporto comunale e intercomunale per persone disabili	
	e/o anziani, anche in convenzione con privati ed enti	
	pubblici; realizzare attività di formazione continua in	
	sanità e/o Educazione Continua in Medicina (ECM).	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od	
	affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la	
	prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi	
	e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi. Esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci,	
	la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da	
	disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non	
	soci sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento degli	
	scopi di cui sopra la Cooperativa potrà aderire e/o	
	integrarsi con altre organizzazioni che perseguono finalità	
	simili anche se in forme diverse, e potrà usufruire di tutti	
	i contributi e agevolazioni da ogni e qualsiasi ente	
	pubblico, sia nazionale che internazionale, e/o privati.	

	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente e non	
	produttivi di interesse.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori :	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	

	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	

	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 10 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti professionali maturati.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	qualsivoglia mezzo atto a dimostrare la notifica.	
	Articolo 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	qualsivoglia mezzo atto a dimostrare la notifica.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Articolo 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio	
	specificato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	

	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato e in ogni caso quanto le	
	condizioni economiche lo consentono.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies , comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	

	e con le modalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	

	Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	

	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 , n.	
	59.	
	Articolo 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 60 (sessanta).	
	Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori ,	

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	

	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori .	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ,	
	rappresentati da quote ciascuna del valore di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero) ciascuna ed in ogni caso non	
	inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale	
	sia complessivamente superiore al limite previsto dalla	
	legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori ,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Articolo 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Articolo 22 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori .	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica .	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	

	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo.	
	Articolo 25 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, fax, e-mail, inviati almeno otto (8) giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci,	
	mediante biglietto consegnato brevi manu, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Articolo 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo, eleggendo	
	il Presidente ed il Vicepresidente e dell'organo di	
	controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, e dei	
	membri dell'organo di controllo;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 6 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Articolo 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Articolo 29 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore , e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	

	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette)	
	consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori , oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori possono essere nominati a tempo	
	indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per un periodo	
	determinato, a scelta dell'assemblea che, di volta in volta,	
	provvede alla nomina.	
	Articolo 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	

	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere	
	fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Articolo 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	L'attività dei consiglieri è remunerata secondo il compenso	
	determinato dall'assemblea.	
	Articolo 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Articolo 37) - Organo di controllo e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare l'organo di controllo o il	
	revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è	
	obbligatoria.	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina	
	di un revisore contabile o di una società di revisione,	
	l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Articolo 38 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e la società, o	
	tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un arbitro in forza degli artt. 34-37 del	
	decreto legislativo 5/2003, nonché in forza del presente	

	statuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti	
	normative in materia di arbitrato rituale, nominato dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la	
	società.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni	
	inderogabili di legge in materia.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Articolo 43 (Norme transitorie)	
	Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono	
	l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione	
	di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e	